

L'ASSOCIAZIONE ITALIANA
delle CRO e dei Service Provider per la Ricerca Clinica

STATUTO

NOME E SEDE

Articolo 1.

È costituita l'Associazione Italiana Contract Research Organization e dei Service Provider per la Ricerca Clinica", con acronimo, "AICRO Plus"

Articolo 2.

L'associazione ha sede in Milano, Piazza Meda 3.

OBIETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3.

L'Associazione, nell'ambito dell'attività di ricerca clinica applicata, si propone di:

- Promuovere l'utilizzo delle G.C.P. (Good Clinical Practice) nella sperimentazione clinica, e delle altre normative di riferimento (GLP, GMP etc.) nonché delle linee guida nazionali ed internazionali, ove applicabili.
- Rappresentare le posizioni comuni dei soci su questioni riguardanti la ricerca clinica.
- Assicurare la qualità secondo uno standard stabilito dall'Assemblea dei Soci.
- Rappresentare i Soci davanti alle autorità competenti, sia locali che nazionali o internazionali.

- Collaborare con altre autorità competenti e/o Ordini e Associazioni riconosciute allo scopo di sviluppare ulteriormente la ricerca clinica.
- Promuovere la formazione del personale coinvolto nella ricerca clinica.
- Provvedere a una corretta informazione riguardo la ricerca clinica attraverso i media.

Per realizzare questi obiettivi l'Associazione mantiene un dialogo con la rappresentanza degli Ordini dei Medici, con le Industrie Farmaceutiche, con i mezzi di comunicazione e con le autorità competenti.

In particolare, l'Associazione vuole garantire gli interessi dei pazienti, ma anche un continuo sviluppo della metodologia scientifica.

A tale scopo potranno essere organizzati Simposi, Seminari o Convegni dell'Associazione, nonché regolari corsi di aggiornamento.

Per assicurare un alto livello di qualità, oltre al rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia il Consiglio Direttivo dell'Associazione, in rappresentanza dell'Assemblea dei Soci, stabilirà un "Regolamento di qualità AICRO plus", nell'ambito del quale potrà inserire eventuali ulteriori requisiti di qualità cui i Soci dovranno uniformarsi e attenersi.

I SOCI

Articolo 4.

Possono diventare Soci le Società di capitale (italiane od estere che abbiano una stabile organizzazione in Italia) che concordano con gli obiettivi dell'Associazione.

In Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare socio onorario persone fisiche che si sono particolarmente contraddistinti dando con il loro contributo scientifico

particolare lustro all'interno dell'Associazione o nel campo della ricerca clinica, dimostrando competenza, impegno e professionalità.

Il socio onorario è esentato dal pagamento della quota associativa annuale.

Il socio onorario può partecipare al Convegno annuale, può presenziare all'Assemblea dei soci attivi ma non ha diritto di voto né la possibilità di candidarsi a cariche elettive all'interno dell'associazione

Per diventare Socio deve essere presentata una richiesta scritta e una documentazione che attesti la qualità della Società, come richiesto dal presente Statuto e dal "Regolamento".

Il controllo e la verifica dei requisiti da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa, spetta al Consiglio Direttivo in nome e per conto dell'Assemblea dei Soci.

Affinché l'appartenenza ad AICRO plus abbia validità a tutti gli effetti il Socio accettato dovrà poi versare la quota di iscrizione che varrà come quota associativa per l'anno in corso e sarà tenuto al pagamento della quota associativa per gli anni successivi. L'ammontare delle quote associative e di iscrizione viene stabilito dal "Regolamento".

Tutti i soci hanno diritto:

- a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, salvo i soci onorari;
- ad accedere alle cariche associative, salvo i soci onorari;

- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;

Tutti i soci sono tenuti:

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- a versare la quota associativa annuale;

Articolo 5.

I Soci che mutano ragione sociale, anche per effetto di aggregazioni, fusioni o acquisizioni tra società presenti in AICRO plus, sono tenuti a presentare una comunicazione scritta ad AICRO plus. Qualora il pagamento della quota di iscrizione annuale fosse stato già versato, tale versamento verrà riconosciuto valido per l'anno in corso per la società risultante dal mutamento di ragione sociale. Il versamento effettuato per l'anno in corso dalla società incorporata sarà acquisito dall'Associazione, senza possibilità di rimborso.

Articolo 6.

Un Socio perderà la sua qualifica nel caso in cui:

- a) Cessi di svolgere la propria attività nell'ambito degli obiettivi dell'Associazione.

- b) Sia sottoposto a procedura concorsuale.
- c) Per decisione del Socio stesso tramite dichiarazione scritta
- d) Per gravi motivi quali:
 - Violazione dello standard di qualità previsto dall'Associazione nel "Regolamento" ai sensi del precedente Articolo 3.
 - Violazione del codice di deontologia stabilito dall'Associazione, come indicato al precedente Articolo 4.
 - A causa del mancato pagamento della quota associativa entro i 3 mesi successivi dalla data di scadenza e previo sollecito del pagamento tramite comunicazione scritta a cura del Consiglio Direttivo.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7.

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività.

I fondi necessari per l'attività dell'Associazione verranno reperiti dalle quote d'iscrizione, dalle quote annuali dei Soci, dalle somme incassate in occasione di eventuali iniziative culturali e dalle somme derivanti da eventuali donazioni. Le

donazioni private dovranno essere vagliate e sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Le quote annuali dovranno essere pagate all'inizio di ogni anno e non potranno essere rimborsate. Le attività correnti e di rappresentanza svolte dai soci a beneficio di AICRO plus saranno, comunque, a titolo gratuito, salvo esplicite eccezioni approvate dal Consiglio Direttivo.

Le quote e/o i contributi associativi annuali sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non possono essere oggetto di rivalutazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8.

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo

L'Assemblea dei Soci

Articolo 9.

- a) L'Assemblea ordinaria dei Soci viene convocata almeno una volta all'anno attraverso un invito ufficiale con preavviso di trenta giorni (ridotti a sei giorni in caso di convocazione urgente) ed attraverso l'invio per iscritto (lettera o e-mail) dell'Ordine del Giorno da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

All'Assemblea dei Soci hanno diritto di intervenire i componenti del Consiglio Direttivo.

Le sedute straordinarie dell'Assemblea dei Soci avvengono a seguito di una convocazione da parte del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, in entrambi i casi con preavviso di trenta giorni. All'assemblea straordinaria spettano gli argomenti previsti dal Codice Civile, in particolare le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione e l'eventuale nomina del liquidatore. L'Assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti.

E' inoltre prevista la possibilità che le Assemblee dei Soci si svolgano attraverso teleconferenza.

- b) L'Assemblea dei Soci può validamente deliberare quando è presente, in proprio o per delega, almeno la metà dei Soci.

Ogni Socio presente può rappresentare al massimo un altro Socio, mediante delega scritta.

Le decisioni, ove non diversamente specificato, vengono prese attraverso la semplice maggioranza dei voti degli intervenuti.

- c) Per il caso in cui all'Assemblea dei Soci mancassero i presupposti per poter validamente deliberare, nella stessa convocazione può essere prevista una seconda riunione dell'Assemblea, con lo stesso Ordine del Giorno, ma con almeno un giorno di differenza (ciò anche in caso di convocazione urgente). In seconda convocazione l'Assemblea potrà deliberare a prescindere dal numero di Soci presenti, purché sia presente uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
- d) L'Assemblea Ordinaria dei Soci delibera:
- Sulle eventuali modifiche al "Regolamento AICRO plus".
 - Sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo
 - Sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
 - Sulle altre materie demandate dal Consiglio Direttivo, dalla legge o dal presente Statuto.
- e) Ad ogni riunione dell'Assemblea dei Soci verrà redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal segretario della riunione, nominato dalla stessa Assemblea e dal Presidente del Consiglio Direttivo. Il verbale sarà inoltre spedito in copia ai Soci membri.
- f) L'Assemblea dei Soci può prendere le proprie decisioni in forma scritta (lettera, e-mail), nel caso in cui il Presidente del Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei Soci lo richiedano.

Il Consiglio Direttivo

Articolo 10.

- a) Il Consiglio Direttivo (CD) è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. Esso è formato da cinque membri consiglieri persone fisiche

maggioresse aventi le seguenti qualifiche: un Presidente, un Vice Presidente, un Direttore Scientifico, un Tesoriere e un Consigliere a latere. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Salvo i primi nominati nell'atto costitutivo, l'assemblea nomina il Presidente, il Vice Presidente e gli altri tre Consiglieri. Il Consiglio Direttivo, così nominato, alla prima adunanza utile nomina il Tesoriere e il Direttore Scientifico. In caso di votazione in cui non emerga una maggioranza, il voto del Presidente prevarrà. Ad un membro del CD o, in caso di indisponibilità, ad altro socio ritenuto idoneo dal CD, verrà inoltre affidato l'incarico di rappresentare l'Associazione a livello internazionale.

- b) Il Consiglio Direttivo può validamente deliberare con l'intervento di almeno tre dei suoi membri.
- c) Le decisioni possono essere prese anche in forma scritta (lettera, e-mail) senza necessità che il Consiglio Direttivo si riunisca. A parità di voti prevale il voto del Presidente. È responsabilità del Presidente la tenuta di un libro in cui siano registrate cronologicamente tutte le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo.
- d) Il Consiglio Direttivo è responsabile delle seguenti attività:
 - 1. Gestire le attività correnti.
 - 2. Rappresentare l'Associazione nei confronti degli stessi Soci e di terzi.
 - 3. Redigere, modificare e far applicare il "Regolamento" secondo le indicazioni dell'Assemblea.
 - 4. Organizzare l'Assemblea dei Soci e programmare e organizzare Simposi e altre iniziative culturali.
 - 5. Eseguire le decisioni prese dall'Assemblea dei Soci.

6. Controllare il corretto andamento economico-finanziario dell'Associazione.

7. Decidere l'accettazione di nuovi Soci.

Nel caso in cui venga meno uno dei componenti il Consiglio Direttivo, i membri rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea per la sostituzione del Consigliere mancante. Nelle more della sostituzione i Consiglieri rimasti in carica possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DI FINE ANNO

Articolo 11.

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare. Entro 6 mesi dalla fine dell'anno il Presidente del Consiglio Direttivo deve stilare un bilancio annuale basato sulle entrate ed uscite, sul livello patrimoniale e su eventuali debiti e sottoporlo all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

SCIoglimento

Articolo. 12

Nel caso in cui l'assemblea deliberi lo scioglimento dell'Associazione, Il Consiglio Direttivo, ovvero il liquidatore eventualmente nominato dall'Assemblea, provvederà a realizzare il patrimonio sociale e a devolvere lo stesso secondo quanto stabilito dal comma successivo.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale residuo dovrà essere destinato ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Sarà quindi devoluto, su indicazione del Consiglio Direttivo ovvero del liquidatore eventualmente nominato dall'assemblea, ad

una fondazione, associazione o ad un altro ente senza scopo di lucro che persegua scopi analoghi a quelli della Associazione.

RINVIO

Articolo. 13

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.